DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che adegua la decisione 2003/322/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1, in ragione dell'adesione di Cipro

[notificata con il numero C (2004) 1682]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/455/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Per taluni atti che rimangono validi oltre al 1° maggio 2004 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non ha stabilito gli adattamenti necessari oppure ha stabilito adattamenti che richiedono ulteriori adeguamenti. È necessario adottare l'insieme dei summenzionati adattamenti prima dell'adesione affinché essi siano applicabili a decorrere dall'adesione.

(2) A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione tali adattamenti sono adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale è stato adottato dalla Commissione.

(3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano[14] prevede la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'alimentazione di specie di uccelli necrofagi minacciate di estinzione o protette con taluni materiali di categoria 1 in deroga alle restrizioni applicabili all'impiego di sottoprodotti di origine animale stabilite dal medesimo regolamento.

(4) La decisione 2003/322/CE della Commissione[15] reca l'elenco degli Stati membri autorizzati ad avvalersi di tale possibilità e delle specie di uccelli necrofagi che possono essere alimentati con materiali di categoria 1 nonché le modalità di applicazione secondo cui può svolgersi l'alimentazione.

(5) Cipro ha presentato domanda di autorizzazione ad alimentare talune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 e ha fornito informazioni soddisfacenti in merito alla presenza delle specie in

14 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).

15 GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.

questione sul suo territorio e alle misure di sicurezza da applicare nell'ambito dell'alimentazione di tali uccelli con sottoprodotti di origine animale di categoria 1.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/322/CE,

(7) Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale è stato informato delle misure enunciate nella presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/322/CE è modificata come segue:

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

Applicazione delle modalità sull'alimentazione di uccelli necrofagi con materiali della categoria 1

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo possono autorizzare l'utilizzo di corpi interi di animali morti suscettibili di contenere materiali a rischio specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di detto regolamento per l'alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi, come stabilito alla parte A dell'allegato alla presente decisione."

(2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

Ottemperanza da parte degli Stati membri

Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione."

(3) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 6

Destinatari

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione."

(4) All'allegato, parte A è aggiunta la seguente lettera:

"f) Cipro: avvoltoio nero (*Aegypius monachus*) e grifone (*Gyps fulvus*)."

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di suini riconosciuti del Canada

[notificata con il numero C(2004) 1687]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/456/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina[16], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

~~(1)~~(8) La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina[17], stabilisce un elenco di paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sperma di animali domestici della specie suina.

~~(2)~~(9) Il Canada ha chiesto di modificare l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti ai sensi della decisione 2002/613/CE per quanto concerne le voci relative al proprio paese.

16 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

17 GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 67).

(10) Il Canada ha fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 90/429/CEE e il nuovo centro da aggiungere all'elenco è stato ufficialmente riconosciuto idoneo a esportare nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

~~(4)~~(11) La decisione 2002/613/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

~~(5)~~(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione 2002/613/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere del terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato V della decisione 2002/613/CE, l'elenco relativo al Canada è modificato come segue:

a) È soppressa la seguente riga relativa al centro n. 4-AI-02:

CA	4-AI-02	Centre d'insémination porcin du Québec (CIPQ) 1486 rang St-André Saint-Lambert, Québec

b) È soppressa la seguente riga relativa al centro n. 4-AI-24:

CA	4-AI-24	Centre d'insémination C-Prim 2, Chemin Saint-Gabriel Saint-Gabriel de Brandon, Québec

c) È aggiunta la seguente riga:

CA	7-AI-96	Hypor Box 323 Ituna, Saskatchewan S0A 1V0

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione